



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 829 del 11/06/2021

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO - SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' SANT' EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI: 2° E 3°A. CIG 8111497B12 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN MASSI CICLOPICI - CAT OG3 - IMPRESA BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 22/11/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 4.678.49,93 che venivano affidati, in esito a procedura aperta con Determinazione Dirigenziale n. 828 del 24/06/2020 al R.T.I. **IEMBO MICHELE S.R.L. con sede in Noceto (PR) via Europa 13 C.F./P.IVA 02555430343 (mandataria) con MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L con sede in Parma via Emilia ovest 106 C.F./P.IVA 00705770345 (mandante)**, per un importo contrattuale netto di € 4.131.476,05 di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 22% impegnati al cap. 3115 del peg 2020).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 05/10/2020 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 07/09/2020 con repertorio n. 28900.

In data 04/06/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 17760 di pari data, a termini della quale l'impresa mandataria del raggruppamento **IEMBO MICHELE S.R.L.** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione difesa spondale in massi ciclopici, rientranti nella categoria prevalente OG3, all'impresa **BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.R.L.**, con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via Antica Quercia 6A cap. 41051 Cod. Fisc. e P.IVA03093790362 , per un importo di € 30.000,00 ,I.V.A. esclusa, di cui € 1.650,00 per oneri relativi alla sicurezza .

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nella sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", sezione II "Confezionamento, fornitura e trasporto calcestruzzo e bitume", sezione III "Noli a freddo macchinari", sezione IV "Fornitura di ferro lavorato", sezione V "Noli a caldo", sezione VI "Autotrasporto conto terzi", sezione VII "Guardiania ai cantieri" e sezione X con provvedimento n. 34389/2019 del 05/05/2019 attualmente in corso di aggiornamento e ulteriori settori individuati dall'ordinanza n. 91 del 2012 emessa dal Presidente della Regione Emilia-Romagna

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs 32/2019 convertito in L. 55/19 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

- che le norme di gara di gara hanno disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dalle norme di gara il subappalto nella categoria prevalente non può superare la quota del 40 % dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 1.652.590,42, pertanto con il presente subappalto di € 30.000,00 (e a seguito di precedente subappalto autorizzato con A.D. n. 1349 del 12/10/2020) resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 1.577.590,42.

Si da atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica, è iscritto alla CC.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n . T 439325166 del 08/06/2021e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica Dott. Luca Rossi.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **IEMBO MICHELE S.R.L. con sede in Noceto (PR) via Europa 13 C.F./P.IVA 02555430343 mandataria del raggruppamento con MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L con sede in Parma C.F./P.IVA 00705770345 (mandante)** a subappaltare all'impresa **BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.R.L.** con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via Antica Quercia 6A cap. 41051 Cod. Fisc. e P.IVA03093790362 i lavori di realizzazione difesa spondale in massi ciclopici rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di **€ 30.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 1.650,00 per oneri relativi alla sicurezza ;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. 9970 del 01/04/2021 valido fino al 29/06/2021;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalle norme di gara il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

- 5) di disapplicare, in parte, l'art.13 del contratto di subappalto per quanto riguarda la cessione del credito. Dato atto che, al subappaltatore, è corrisposto il pagamento da parte della stazione appaltante per cui si applica il D. Lgs. n. 50/2016 art. 106 co.13.
- 6) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena nella sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", sezione II "Confezionamento, fornitura e trasporto calcestruzzo e bitume", sezione III "Noli a freddo macchinari", sezione IV "Fornitura di ferro lavorato", sezione V "Noli a caldo", sezione VI "Autotrasporto conto terzi", sezione VII "Guardiania ai cantieri" e sezione X con provvedimento n. 34389/2019 del 05/05/2019 attualmente in corso di aggiornamento e ulteriori settori individuati dall'ordinanza n. 91 del 2012 emessa dal Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- 7) di dare atto che il codice CIG è 8111497B12 e il codice C.U.P. è G51B12000750002;
- 8) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 1.577.590,42 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice IEMBO MICHELE, alla Ditta subappaltatrice BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.R.L. al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-02 F. 20.6 rif arch.212.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)